

764.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Iniziative del Governo per l'istituzione di una forza di polizia civile in Kosovo) .....	8
Missioni vevoli nella seduta del 18 luglio 2000 .....	3	(Sezione 4 – Valutazioni del Governo circa la visita del Presidente austriaco a Monaco di Baviera) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Valutazioni del Governo circa le dichiarazioni del Presidente sloveno in merito ai beni confiscati dopo la seconda guerra mondiale) .....	9
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	5	(Sezione 6 – Utilizzo di dispositivi di segnalazione visiva sui mezzi di soccorso delle associazioni di volontariato) .....	10
Parlamento europeo (Trasmissioni di risoluzioni) .....	5	(Sezione 7 – Controlli sugli automezzi pesanti esteri circolanti in Italia) .....	11
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 8 – Trattative del Governo con gli autotrasportatori per il recupero del « bonus fiscale ») .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 9 – Valutazioni del Governo sulla preannunciata cessione, da parte del gruppo FIAT, della FIAT ferroviaria di Savigliano) .....	12
<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 10 – Iniziative del Governo per modificare l'attuale normativa in materia di referendum) .....	13
(Sezione 1 – Valutazioni del Governo circa l'istituzione di una forza di protezione civile serba in Kosovo) .....	7		
(Sezione 2 – Iniziative per garantire un adeguato risarcimento agli italiani vittime di sinistri stradali all'estero) .....	7		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge costituzionale (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata dal Senato) nn. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B</b> .....	14	(Sezione 2 - Articolo 4 ed emendamenti) ..	17, 26
(Sezione 1 - Articolo 3 ed emendamenti) ..	14, 17	<b>Mozioni Pisanu ed altri n. 1-00461 e Mussi ed altri n. 1-00467, concernenti l'utilizzo del ricavato della vendita delle concessioni UMTS</b> .....	40
		(Sezione 1 - Mozioni) .....	40
		(Sezione 2 - Risoluzioni) .....	42

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 18 luglio 2000.**

Angelini, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rivera, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Angelini, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge**

In data 17 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALEFFI: « Nuove norme in materia di attività sportiva non agonistica » (7226);

CÈ: « Norme in materia di tutela della salute dei minori dai danni causati dal fumo di tabacco » (7227);

SCALIA: « Istituzione del difensore civico per l'ambiente » (7228).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 17 luglio 2000 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro della giustizia:*

« Interventi di contrasto alla criminalità minorile » (7224);

« Disposizioni relative all'applicazione ai minorenni delle misure penali » (7225).

Saranno stampati e distribuiti.

**Modifica del titolo di proposte di legge.**

La proposta di legge n. 6740, d'iniziativa del deputato MARRAS, ha assunto il seguente titolo: « Concessione di un contributo alla regione Sardegna per il risarcimento dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi che hanno colpito gli stagni della regione destinati all'attività produttiva di pesca » (6740).

La proposta di legge n. 6801, d'iniziativa del deputato PISAPIA, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritti dello straniero in attesa di espulsione e di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni locali » (6801).

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari sociali):*

LEMBO ed altri: « Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di nomina del cancelliere e dei membri dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" » (6966) *Parere delle Commissioni IV, V e XI;*

LEMBO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1952, n. 458, in materia di concessione delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e delle relative insegne » (6967) *Parere delle Commissioni IV, V e XI;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

S. 4531-B. — SENATORI ANTONINO CARUSO ed altri: « Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6885-B) *Parere della I Commissione;*

GASPARRI: « Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario e di disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza » (7110) *Parere della I Commissione;*

*alla III Commissione (Affari esteri):*

S. 4503. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di

armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998 » (*approvato dal Senato*) (7196) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, X e XIV;*

S. 4349. — « Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste » (*approvato dal Senato*) (7209) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

S. 4571. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 » (*approvato dal Senato*) (7211) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII e XI;*

S. 4580. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 » (*approvato dal Senato*) (7212) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

S. 4581. — « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione » (*approvato dal Senato*) (7213) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV;*

S. 4610. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (7214) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X;*

S. 4611. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione

europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 » (approvato dal Senato) (7215) *Parere delle Commissioni I e XIV*;

*alla VI Commissione (Finanze):*

PISTONE ed altri: « Disposizioni in materia di detraibilità dell'imposta comunale sugli immobili dall'imposta sui redditi » (7131) *Parere delle Commissioni I e V*.

### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettere in data 7 e 13 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la seguente documentazione:

deliberazione emessa in data 9 maggio 2000, in merito alla realizzazione in data 30 marzo 2000 del consigliere delegato all'ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti e della navigazione, concernente le misure consequenziali adottate dall'amministrazione a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 77/98;

deliberazione emessa in data 30 maggio 2000, in merito alla relazione concernente « Contratti di lavoro pubblici per un importo complessivo superiore a 10 miliardi stipulati da organi del Ministero della difesa ». Esercizi finanziari dal 1995 al 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) per gli esercizi dal 1997 al 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 274).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissioni di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 19 maggio 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sulla raccomandazione della Commissione relativa ai grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri e della Commissione predisposta a norma del secondo comma dell'articolo 99 del trattato istitutivo della Comunità europea (doc. XII, n. 483) » – *alla V Commissione*;

« sulla valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza degli Stati membri » (doc. XII, n. 484) – *alla V Commissione*;

« sul progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche » (doc. XII, n. 485) – *alla X Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Verso uno spazio europeo della ricerca" » (doc. XII, n. 486) – *alla VII e X Commissione*;

« sulla situazione in Sierra Leone » (doc. XII, n. 487) – *alla III Commissione*;

« sull'Iran » (doc. XII, n. 488) — *alla III Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Per nuove azioni nel settore della lotta contro la tratta delle donne" » (doc. XII, n. 489) — *alla II Commissione*.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 16 giugno 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono » (doc. XII, n. 490) — *alla VIII Commissione*;

« sulla preparazione del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno » (doc. XII, n. 491) — *alla III e XIV Commissione*;

« sull'instaurazione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in vista del Consiglio europeo di Feira » (doc. XII, n. 492) — *alla III e IV Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea — Riflessioni

sul quadro normativo e sulle misure da prendere" » (doc. XII, n. 493) — *alla II Commissione*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze » (doc. XII, n. 494) — *alla III Commissione*;

« sulla sedicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1998) » (doc. XII, n. 493) — *alla XIV Commissione*.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 11 e 12 luglio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie dell'8 e 15 giugno 2000.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Valutazioni del Governo circa l'istituzione di una forza di protezione civile serba in Kosovo)****A) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

come era facile prevedere, anche i serbi del Kosovo hanno deciso di organizzare una propria polizia, che hanno battezzato con il nome di « Forza di protezione civile »;

l'iniziativa è stata assunta per fronteggiare la violenza, sempre più crescente, nella provincia del Kosovo, violenza che la Kfor non riesce a contenere;

le iniziative di autodifesa dei serbi kosovari testimoniano il fallimento pressoché completo della politica della Nato in quella regione, oggi in balia di bande armate assolutamente incontrollabili;

la violenza nella provincia del Kosovo è di due tipi: una violenza etnica fra le comunità serba ed albanese ed una violenza diffusa di una indistinta criminalità organizzata che intanto può prosperare in quanto permanga la situazione caotica determinata dalla guerra della scorsa primavera;

come se tutto ciò non bastasse, la presenza di 45.000 soldati della forza di pace alimenta il fenomeno della tratta delle bianche destinate al fiorento mercato della prostituzione;

questo ulteriore terribile fenomeno è stato denunciato ufficialmente in data 8

febbraio 2000 a Ginevra dal portavoce dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim) Jean Philippe Chanzy, che ha ricordato come donne giovani e giovanissime provenienti principalmente da Ucraina, Bulgaria e Romania siano offerte ai militari della forza di pace;

appare dunque necessario un momento di riflessione circa la nostra presenza in Kosovo, riflessione che deve essere allargata agli altri paesi europei impegnati in quella regione —:

quale sia il giudizio del Governo sui risultati complessivi della presenza della Kfor nella provincia serba del Kosovo;

se non ritenga la decisione dei serbi kosovari di costituire una forza di polizia per autodifesa il più clamoroso sintomo del fallimento della presenza europea nella provincia del Kosovo —:

se non ritenga di dover rimeditare, con i paesi alleati, sull'intera situazione ed eventualmente individuare una nuova e diversa strategia idonea a garantire pace e serenità alle comunità etniche kosovare, responsabilizzando le legittime autorità locali. (3-05099)

(14 febbraio 2000)

**(Sezione 2 - Iniziative per garantire un adeguato risarcimento agli italiani vittime di sinistri stradali all'estero)****B) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il

Ministro delle politiche comunitarie, per sapere — premesso che:

in Gran Bretagna il risarcimento civile del danno derivante dalla morte di una persona in incidenti stradali è quantificato in modo irrisorio ed iniquo;

tra gli Stati membri dell'Unione europea esistono notevoli differenze per quanto riguarda il risarcimento dei danni personali derivanti dalla circolazione stradale;

l'entità del risarcimento, inoltre, non esistendo in questo settore appositi minimi tabellari, è decisa in piena discrezionalità dal giudice, per cui può accadere che in casi analoghi avvenuti in diversi paesi gli importi del risarcimento siano molto differenti;

occorre garantire che, come previsto dalla direttiva 90/232/CEE del 14 maggio 1990, « le vittime dei sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo della Comunità in cui è avvenuto » —:

quali iniziative in proposito il Governo intenda prendere a tutela dei diritti degli italiani all'estero.

(2-02361) « Donato Bruno ».

(6 aprile 2000)

**(Sezione 3 — Iniziative del Governo per l'istituzione di una forza di polizia civile in Kosovo)**

**C) Interrogazione:**

RIVOLTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

alla fine del bombardamento condotto dalla Nato nella Repubblica jugoslava, Stati Uniti ed Unione europea si accordarono affinché fosse creato un corpo di polizia civile composto da 6.000 persone nella provincia del Kosovo;

l'Unione europea si era impegnata a devolvere 35 milioni di dollari per finanziare questo stesso corpo;

nessun fondo sembra essere stato per ora allocato da parte dell'Unione europea per la creazione di una forza di polizia;

la forza di polizia civile oggi in Kosovo ammonta a soli 2.000 uomini e la compensazione numerica, ovvero sia il relativo compito di polizia, poggia sulle spalle della Kfor, composta da militari mai addestrati a svolgere azioni di polizia;

continua una virulenta contrapposizione etnica tra nativi albanesi e nativi serbi —:

cosa intenda fare, all'interno dell'Unione europea, il Governo italiano affinché la forza di polizia locale concordata sia infine creata;

cosa intenda fare il Governo italiano per porre fine al fatto che, attraverso la surroga di compiti di polizia, l'Uck continui ad agire contro nativi serbi arrivando anche spesso ad omicidi ingiustificati. (3-05157)

(18 febbraio 2000)

**(Sezione 4 — Valutazioni del Governo circa la visita del Presidente austriaco a Monaco di Baviera)**

**D) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

mentre l'Unione europea ha coralmemente deciso di isolare l'Austria per attestare il proprio rispetto per i risultati di libere elezioni in quel Paese, in poche settimane è stato allestito un gigantesco assalto propagandistico con l'assunzione di

iniziative dei singoli governi in palese violazione delle norme di diritto internazionale;

il disegno eversivo dell'Unione europea ha peraltro incontrato una seria defezione nel significativo comportamento della Baviera, che ha voluto ricevere a Monaco il presidente austriaco Thomas Klestil;

il premier bavarese, Edmund Staiber, ha duramente criticato l'Unione europea ed i singoli governi per la posizione assunta nei confronti dell'Austria;

s'impone a questo punto, per dovere di coerenza, una presa di posizione anche nei confronti dei « collaborazionisti » bavaresi —:

quali iniziative coerenti intenda assumere, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di « mettere in quarantena » anche la Baviera. (3-05140)

(16 febbraio 2000)

**(Sezione 5 – Valutazioni del Governo circa le dichiarazioni del Presidente sloveno in merito ai beni confiscati dopo la seconda guerra mondiale)**

**E) Interrogazioni:**

RIVOLTA e NICCOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Slovenia è uno dei Paesi europei che hanno chiesto di entrare a far parte dell'Unione europea, ed è stata accettata con apprezzamento di tutti quale Paese candidato all'ammissione al primo allargamento;

tra Slovenia ed Italia negli ultimi anni sono stati stipulati o sono in corso di ratifica ben otto tra memorandum d'intesa e accordi volti a favorire le relazioni tra i due Paesi, sempre con l'attenzione rivolta ad una adeguata soluzione della questione ancora aperta dei beni sequestrati e na-

zionalizzati dalla Repubblica jugoslava di Tito, all'indomani della seconda guerra mondiale, agli esuli istriani;

il 16 maggio 2000, nel corso della seduta solenne del Parlamento europeo, il Presidente della Repubblica slovena Kucan ha pronunciato un discorso in lingua slovena dal quale traspare la mancata volontà di risolvere il contenzioso esistente con l'Italia in relazione a quanto sopra;

il testo ufficiale dello stesso discorso, scritto in lingua inglese e distribuito contestualmente agli eurodeputati ed alla stampa, contiene affermazioni diverse ed in particolare rivolte all'Italia (« ...al pericolo che i diritti arrogati in passato da uno dei quindici, l'Italia, possano essere d'ostacolo all'adesione slovena... le questioni bilaterali insorte con l'Italia nelle more della conclusione dell'accordo di associazione Slovenia-UE, non devono più essere motivo di preclusione all'adesione slovena... tendenze volte a sollevare presunti interessi in relazione al problema della restituzione delle proprietà nazionalizzate, confiscate dopo la seconda guerra mondiale quale sanzione per la collaborazione con il regime di occupazione nazista e fascista... ») ed all'Austria, che sono in netto contrasto con la Carta universale dei diritti dell'uomo alla quale il Presidente Kucan si è riferito quando ha affermato, nello stesso discorso, che: « L'appartenenza all'Europa non si fonda più oggi soltanto sul godimento delle libertà di persone e di attività assicurate dal mercato unico; essa implica il rispetto delle diversità, della tolleranza, dell'uguaglianza di tutti i cittadini europei, a prescindere dalle loro caratteristiche individuali » —:

quali conferme o spiegazioni intenda chiedere il Governo italiano in seguito alle affermazioni sopra riportate, e, più generalmente, al discorso pronunciato dal presidente Kucan al Parlamento europeo;

se intendano agire per compiere dei progressi in merito alla soluzione della cosiddetta questione slovena. (3-05702)

(25 maggio 2000)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i quotidiani italiani definiscono l'intervento del Presidente della Repubblica di Slovenia, Milan Kucan, al Parlamento europeo « parole che pesano » perché segnano una brusca inversione di rotta da parte di Lubiana nei rapporti bilaterali;

il Sottosegretario al ministero degli affari esteri, Umberto Ranieri, ha ricevuto alla Farnesina l'ambasciatore sloveno a Roma e il capo negoziatore di Lubiana per l'Unione europea dicendosi « sorpreso e dispiaciuto » per le affermazioni di Kucan;

risulta scarsamente credibile la tesi dell'ambasciatore che si sia trattato di un errore di traduzione, perché Kucan in Aula avrebbe pronunciato le seguenti frasi: « Nel 1995 fummo messi con le spalle al muro dall'Italia durante i negoziati con l'Unione europea e fummo obbligati a firmare il "compromesso spagnolo" che consente agli esuli di Istria e Dalmazia di riacquistare i beni che furono loro confiscati dopo la seconda guerra mondiale ». Avrebbe detto ancora Kucan « Anche adesso l'Italia sta tentando di porci condizioni in sede europea per difendere i propri interessi, ma questa volta non accetteremo né imposizioni né condizioni » —:

quali siano stati i chiarimenti forniti dalle autorità slovene;

se sia vera la tesi secondo la quale, in previsione di un governo di centro-destra in Slovenia, il Presidente Kucan, ex comunista, avrebbe appositamente enfatizzato un forte attaccamento nazionalistico per assumere una posizione anti-italiana;

se il Governo italiano intenda prendere la difesa più decisa dei diritti degli italiani sui beni abbandonati dopo la guerra, respingendo ogni impostazione anti-italiana, incompatibile con la richiesta della Slovenia di entrare a far parte dell'Unione europea. (3-05664)

(22 maggio 2000).

**(Sezione 6 - Utilizzo di dispositivi di segnalazione visiva sui mezzi di soccorso delle associazioni di volontariato)**

**F) Interrogazione:**

MARINACCI, LEONE, BERTUCCI, ANTONIO PEPE, MARENGO, SESTINI, TATARELLA, GUIDI, GASPARRI, SAVELLI, NERI, GARRA, ROSSO, RUSSO, LUCHESE, GAZZILLI, MATRANGA, AMORUSO, APREA, PEZZOLI, MANZONI, MAROTTA, DIVELLA, NOCERA, COLA, PORCU, MANCUSO, FILOCAMO, PAROLI, MARTUSCIELLO, PERETTI, LORUSSO, MUSSOLINI e ZACCHEO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Onlus Piar (Pronto intervento assistenza radio-protezione civile-volontariato) con sede a Torino, tramite lettera inviata al ministero dei trasporti, ha fatto richiesta in merito all'installazione su un proprio autoveicolo Fiat Fiorino ad uso promiscuo, del dispositivo di segnalazione luminosa a luce gialla per consentire l'immediata individuazione dello stesso quando impiegato in operazioni di soccorso;

la risposta data dal dipartimento dei trasporti terrestri, unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (prot. n. 0613/4300/CG2) è stata negativa sulla base delle norme del codice della strada. Una successiva risposta circostanziata data da questo stesso ufficio (prot. n. 0831/4300/CG3) indica che l'uso della luce lampeggiante gialla è concesso solo ai veicoli « per uso speciale » caratterizzati da uno speciale allestimento della carrozzeria;

a parere degli interroganti la normativa vigente, o quanto meno l'interpretazione data, appare inadeguata in ragione di due considerazioni: la forte crescita delle organizzazioni di volontariato ed il loro indispensabile ruolo, fattori non prevedibili al momento dell'emanazione delle norme sull'utilizzo dei dispositivi in questione; il concetto di « uso speciale » an-

drebbe riferito oltre che ad un particolare allestimento del veicolo anche alle condizioni di circolazione stradale in cui questo opera. Non è un caso che della luce lampeggiante gialla siano muniti anche veicoli ad uso promiscuo, senza allestimenti speciali, appartenenti alla società Autostrade e all'azienda municipalizzata ambiente del comune di Roma, per fare due casi, in cui « l'uso speciale » è riferibile proprio ed esclusivamente alle condizioni in cui il veicolo si trova ad operare, quali: la fermata sulle corsie di emergenza, in curva, l'arresto frequente del mezzo e così via, in cui è necessario per la sicurezza degli operatori e per quella degli utenti della strada aumentare la visibilità del veicolo fermo. L'esigenza di assicurare la visibilità del veicolo fermo è dimostrata anche dai nuovi autoveicoli « Marea » in dotazione alla polizia di Stato in cui, oltre al regolamento lampeggiante blu, sono state installate anche due luci lampeggianti gialle retroriflettenti utili per meglio individuare, per chi sopraggiunga, il veicolo in caso di fermata irregolare sulla carreggiata stradale;

la luce lampeggiante gialla costituisce, quindi, un indispensabile strumento per garantire la sicurezza in termini di circolazione stradale non solo per gli equipaggi ma anche per gli altri utenti della strada. Conseguentemente, a parere degli interroganti, è del tutto illogico ed irresponsabile negare identica utilità nei confronti di coloro che corrono gli stessi rischi in operazioni di soccorso di protezione civile, in cui i propri veicoli per esigenze operative possono occupare in modo irregolare la sede stradale. Il caso più frequente è quello in cui si debbano spegnere incendi sui margini delle strade. Diversamente l'unica possibilità per segnalare il veicolo fermo sarebbe quella di posizionare il triangolo, e tale ipotesi non può non apparire ridicola e avulsa dal comune buonsenso —:

quali iniziative, se necessario anche di carattere legislativo, intendano assumere per consentire a tutti i mezzi di soccorso appartenenti alle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute, quando

impegnati in interventi di protezione civile, la possibilità, a veicolo fermo, di poter utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla;

in conformità a quali disposizioni si deroghi ad una interpretazione così restrittiva della normativa in materia, come quella fornita dagli uffici del ministero dei trasporti, nei confronti di quegli autoveicoli della società autostrade, dell'azienda municipalizzata ambiente (Ama) del comune di Roma e di altri enti, forniti di luce lampeggiante gialla benché non siano classificabili « per uso speciale » in quanto non caratterizzati da speciali allestimenti della carrozzeria, e, in caso positivo, se intendano estendere tale deroga anche agli autoveicoli di soccorso appartenenti alle associazioni di volontariato. (3-06048)

(14 luglio 2000)

(ex 4-28398 del 14 febbraio 2000)

### **(Sezione 7 - Controlli sugli automezzi pesanti esteri circolanti in Italia)**

#### **G) Interrogazione:**

SIMEONE e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei trasporti e della navigazione si è fortemente impegnato per una capillare campagna per la sicurezza sulle strade;

con discutibile impostazione, si è « gettata la croce » sui mezzi pesanti adibiti a trasporto merci;

poco o nulla è stato detto o fatto per il controllo dei mezzi commerciali esteri che (secondo la Fai — Federazione autotrasportatori italiani) godono quasi di impunità sulle nostre strade (confronta *Il Giornale* di lunedì 23 agosto 1999 pagina 13);

mentre nei paesi dell'Unione europea i nostri mezzi vengono sottoposti a controlli particolarmente severi, in Italia circolano tranquillamente automezzi pesanti stranieri con serbatoi supplementari per il

gasolio che non soltanto non rispondono a criteri di sicurezza ma favoriscono una concorrenza commerciale sleale atteso che il prezzo del gasolio, nei paesi dell'Unione europea, è notevolmente inferiore rispetto al prezzo in vigore in Italia —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per rendere più efficaci i controlli sugli automezzi pesanti esteri circolanti in Italia e se non ritenga — perdurando l'attuale situazione — che vi sia il reale pericolo di lievitazione del fenomeno dell'apertura all'estero delle sedi delle imprese di autotrasporto per poter godere di trattamenti di favore (personale, burocrazia, gasolio, eccetera). (3-04154)

(10 settembre 1999)

**(Sezione 8 – Trattative del Governo con gli autotrasportatori per il recupero del « bonus fiscale »)**

**H) Interrogazione:**

SIMEONE e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il primo giugno si è concluso senza apprezzabili risultati l'incontro a palazzo Chigi tra Governo e associazioni degli autotrasportatori, con particolare riferimento al recupero del cosiddetto « *bonus fiscale* »;

le associazioni degli autotrasportatori hanno pertanto confermato il « fermo » dei servizi di trasporto per la giornata del 19 giugno 2000;

le associazioni Cuna ed Uti hanno individuato come termine massimo per raggiungere un possibile accordo la data del 14 giugno 2000;

appare necessario ricercare tutte le possibili vie d'uscita da una situazione che, allo stato, appare senza sbocchi atteso che il Governo, a sua volta, ha assunto impegni in sede europea per dare il via al recupero della cosiddetta « *carbon tax* » —:

se ritenga ancora percorribile la strada di un possibile accordo con gli

autotrasportatori e quali siano dunque gli intendimenti del Governo al fine di evitare la giornata di fermo dell'autotrasporto su gomma e per ripristinare con le associazioni degli autotrasportatori un clima di reciproca fiducia e collaborazione.

(3-05765)

(6 giugno 2000)

**(Sezione 9 – Valutazioni del Governo sulla preannunciata cessione, da parte del gruppo FIAT, della FIAT ferroviaria di Savigliano)**

**I) Interrogazione:**

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio estero e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei trasporti ha finanziato, con un contributo di 700 miliardi su complessivi 1400 miliardi di spesa prevista, la nuova metropolitana torinese (tecnologia Val), che sarà realizzata attraverso la Transfima trasporti ferroviari Fiat di totale proprietà del gruppo Fiat con tecnologia Matra per la realizzazione del materiale rotabile (treni) per un importo di circa 500 miliardi;

risulta inoltre all'interrogante essere in avanzata fase di appalto, sempre da parte del comune di Torino, il materiale rotabile della linea 4, per una spesa complessiva di 150 miliardi, con finanziamento del ministero dei trasporti, e, analogamente a quanto avvenuto per la metropolitana di Torino, il materiale rotabile sarà con ogni probabilità costruito dalla Fiat ferroviaria —:

quale sia la valutazione del Governo e, segnatamente, la valutazione dei Ministri interrogati sulla situazione che si verrà a creare alla luce della preannunciata cessione, da parte del gruppo Fiat, della Fiat

ferroviaria di Savigliano alla francese Alstom, posto che la singolarità delle procedure seguite dal comune di Torino per le commesse sopraindicate, con esclusione della gara internazionale d'appalto, era stata « giustificata » con la dichiarata intenzione di voler salvaguardare l'industria nazionale ferroviaria anche per i risvolti che queste ingenti commesse avrebbero determinato in sede occupazionale.

(3-05262)

(8 marzo 2000)

**(Sezione 10 – Iniziative del Governo per modificare l'attuale normativa in materia di referendum)**

**L) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle riforme istituzionali, per sapere – premesso che:

il recente esito referendario ha messo in tutta evidenza il dissenso dei cittadini

italiani sul continuo ricorso all'istituto del referendum, anche su temi di stretta pertinenza parlamentare;

una cosa sono i grandi temi come l'aborto, il divorzio, i diritti civili, altro è la miriade di argomenti sui quali gli italiani sono stati chiamati ad esprimersi;

tutto ciò svaluta il Parlamento, la sua attività e le stesse elezioni politiche –:

se non intenda promuovere una proposta di legge per aumentare le firme necessarie al referendum, prevedendone la raccolta solo presso sedi istituzionali;

se non intenda, altresì, responsabilizzare efficacemente i promotori, prevedendo che in caso di mancato raggiungimento del *quorum*, rispondano delle spese dirette ed indirette per non far pesare sui conti pubblici e sui cittadini oneri aggiuntivi senza alcuna produttività per essi.

(2-02436) « Sbarbati, Mazzocchin ».

(26 maggio 2000)

*PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; ZELLER ED ALTRI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; RUFFINO ED ALTRI; SCHIMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID E OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO. (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)*  
*(168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B)*

**(A.C. 168 - sezione 1)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)*

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

*b)* all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

*c)* all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge pro-

muove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »;

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sar-

degna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,

l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

##### ART. 3.

*(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).*

*Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

*p-bis)* all'articolo 54, quarto comma, le parole: « in ogni caso sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione »;

\* **3. 1.** Anedda, Migliori, Armaroli, Lembo, Nania, Menia, Fragalà.

*Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

*p-bis)* all'articolo 54, quarto comma, le parole: « in ogni caso sentita la Regione »

sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione »;

\* **3. 2.** Frattini.

#### **(A.C. 168 - sezione 2)**

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 4.

*(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

*b)* le parole: « Presidenti delle Giunte provinciali » e « Presidente della Giunta provinciale », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Presidenti delle Province » e « Presidente della Provincia »;

*c)* all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

*d)* all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e

cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni »;

e) all'articolo 24, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »;

f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano »;

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: « diritto elettorale attivo » sono inserite le seguenti: « in Provincia di Bolzano »;

h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno »;

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: « elezioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « elezioni dei Consigli provinciali »;

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: « regionali e » sono soppresse;

m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica »;

n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di

membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo »;

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento »;

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti »;

r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regio-

nale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

« I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »;

s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono inserite le seguenti: « della Regione, che la presiede, »;

t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale »;

u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale »;

v) all'articolo 47, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompati-

bilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da

un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale »;

z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica »;

aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-bis. — I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 48-ter. — Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »;

bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »;

cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« ART. 49-bis. — Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consi-

stenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

*dd)* l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che

costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »;

*ee)* l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »;

*ff)* l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali »;

*gg)* l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »;

*hh)* all'articolo 81, secondo comma, le parole: « fra il presidente della relativa giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « fra il Presidente della relativa Provincia »;

ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale »;

ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: « o da quello della giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da quello della Provincia »;

mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca »;

nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo

della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

oo) all'articolo 104, le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal

comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *v*), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

*a*) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera *z*), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

*b*) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *h*), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno

diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

*c*) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

*d*) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provin-

ciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto

almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiara-

zioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle

liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ART. 4.

*(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).*

*Sopprimerlo.*

#### 4. 129. Carmelo Carrara.

*Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.*

#### 4. 1. Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Menia, Fragalà, Lembo, Nania, Gasparri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale.*

#### \* 4. 2. Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Menia, Fragalà, Lembo, Nania, Gasparri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale.*

#### \* 4. 3. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale.*

#### \* 4. 139. Frattini.

*Sopprimere il comma 3.*

#### 4. 4. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nella provincia autonoma di Trento, fino alla data di entrata in vigore della

legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

\* **4. 5.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nella provincia autonoma di Trento, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

\* **4. 85.** Teresio Delfino, Volontè.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nella regione Trentino-Alto Adige, fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal presente articolo, continuano ad applicarsi le leggi elettorali vigenti.

\*\* **4. 6.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nella regione Trentino-Alto Adige, fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal presente articolo, continuano ad applicarsi le leggi elettorali vigenti.

\*\* **4. 86.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**4. 7.** Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Nania, Fragalà, Menia, Lembo, Gasparri.

*Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: contestuali.*

\* **4. 8.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: contestuali.*

\* **4. 100.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: del Presidente della Provincia e fino alla fine del periodo, con le seguenti: del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

\*\* **4. 9.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: del Presidente della Provincia e fino alla fine del periodo, con le seguenti: del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

\*\* **4. 87.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo.*

\* **4. 10.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo.*

\* **4. 91.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **4. 11.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* 4. 88.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il terzo periodo.*

**4. 89.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a) sopprimere il quarto periodo.*

**4. 90.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché aventi diritto di elettorato attivo per l'elezione dello stesso.*

**\* 4. 12.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera a), quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché aventi diritto di elettorato attivo per l'elezione dello stesso.*

**\* 4. 92.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), quinto periodo, sopprimere la parola: anche.*

**\*\* 4. 13.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera a), quinto periodo, sopprimere la parola: anche.*

**\*\* 4. 93.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), quinto periodo sostituire le parole: consigliere provinciale con le seguenti: consigliere regionale vigenti alla data del 1° gennaio 2000.*

**\* 4. 14.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera a), quinto periodo sostituire le parole: consigliere provinciale con le seguenti: consigliere regionale vigenti alla data del 1° gennaio 2000.*

**\* 4. 94.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essi inoltre devono avere i requisiti per essere elettori del Consiglio provinciale.*

**4. 15.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**4. 16.** Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Nania, Fragalà, Menia, Lembo, Gasparri.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il primo periodo.*

**4. 17.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: in relazione a quanto stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: in parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h) del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno; si prescinde da tale requisito di durata ininterrotta di residenza qualora il cittadino sia nato in un comune della provincia di Trento ovvero sia discendente fino al quinto grado di residente emigrato all'estero ovvero sia stato residente in provincia di Trento complessivamente almeno per un periodo di quattro anni.*

**\* 4. 18.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* in relazione a quanto stabilito *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* in parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h) del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno; si prescinde da tale requisito di durata ininterrotta di residenza qualora il cittadino sia nato in un comune della provincia di Trento ovvero sia discendente fino al quinto grado di residente emigrato all'estero ovvero sia stato residente in provincia di Trento complessivamente almeno per un periodo di quattro anni.

\* **4. 99.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* in conformità *fino a:* territorio provinciale *con le seguenti:* in parziale conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio regionale.

\*\* **4. 19.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* in conformità *fino a:* territorio provinciale *con le seguenti:* in parziale conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio regionale.

\*\* **4. 97.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole:* come modificato dal comma 1, lettera h) del presente articolo,

\* **4. 20.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole:* come modificato dal comma 1, lettera h) del presente articolo,

\* **4. 96.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* come modificato dal comma 1 *fino a:* territorio provinciale *con le seguenti:* a prescindere da come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio regionale.

\*\* **4. 21.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* come modificato dal comma 1 *fino a:* territorio provinciale *con le seguenti:* a prescindere da come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio regionale.

\*\* **4. 98.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole:* al territorio provinciale ed.

**4. 22.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire la parola:* provinciale *con la seguente:* regionale.

**4. 23.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola:* ininterrotto.

**4. 95.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il secondo periodo.*

**4. 24.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: 1000 e non più di 1.500 con le seguenti: 500 e non più di 750.*

**4. 25.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: elettori con la seguente: cittadini.*

\* **4. 26.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: elettori con la seguente: cittadini.*

\* **4. 101.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il terzo periodo.*

**4. 27.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto della presentazione delle candidature a Presidente della Provincia e a consigliere, ogni candidato deve dichiarare a quale dei tre gruppi linguistici regionali-provinciali italo-fono, ladino, dolomitico o germanofono appartiene; tale dichiarazione viene resa pubblica.*

\* **4. 28.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto della presentazione delle candidature a Presidente della Provincia e a consigliere, ogni candidato deve dichiarare a quale dei tre gruppi linguistici regionali-provinciali ita-*

*lofono, ladino, dolomitico o germanofono appartiene; tale dichiarazione viene resa pubblica.*

\***4. 102.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**4. 29.** Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Nania, Fragalà, Menia, Lembo, Gasparri.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere il secondo periodo.*

**4. 30.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: il cognome e il nome aggiungere le seguenti: e l'eventuale soprannome.*

**4. 31.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; il voto di preferenza non può essere espresso con la sola indicazione del numero che contraddistingue l'ordine di lista attribuito al candidato.*

\* **4. 32.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; il voto di preferenza non può essere espresso con la sola indicazione del numero che contraddistingue l'ordine di lista attribuito al candidato.*

\* **4. 103.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; le candidate possono aggiungere al proprio cognome quello del marito, anche se vedove.*

**4. 33.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: trentaquattro con la seguente: trentacinque.*

**4. 34.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: ventisei con la seguente: cinque.*

\* **4. 35.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: ventisei con la seguente: cinque.*

\* **4. 104.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera c), terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; il candidato alla carica di Presidente della Provincia non può essere inserito nella lista per l'elezione a consigliere.*

\*\* **4. 36.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; il candidato alla carica di Presidente della Provincia non può essere inserito nella lista per l'elezione a consigliere.*

\*\* **4. 110.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere il quarto periodo.*

**4. 37.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole: ad esso collegate.*

\* **4. 38.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole: ad esso collegate.*

\* **4. 105.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere il quinto periodo.*

**4. 39.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere il sesto e il settimo periodo.*

**4. 40.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), sopprimere il settimo periodo.*

**4. 106.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera c), ottavo periodo, sostituire le parole: due voti con le seguenti: quattro voti.*

**4. 41.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), ottavo periodo, sostituire le parole: due voti con le seguenti: un voto.*

**4. 107.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso di espressione di voti di preferenza in numero maggiore di quello massimo ammesso, si considerano validi i voti di preferenza espressi fino al numero massimo, procedendo per ordine di sequenza nel quale essi risultano espressi.*

\* **4. 43.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso di espressione di voti di preferenza in numero maggiore di quello massimo ammesso, si considerano validi i voti di preferenza espressi fino al numero massimo, procedendo per ordine di sequenza nel quale essi risultano espressi.*

\* **4. 109.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il voto di preferenza espresso per candidati di una sola lista vale anche come voto espresso a favore della lista.*

\*\* **4. 42.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il voto di preferenza espresso per candidati di una sola lista vale anche come voto espresso a favore della lista.*

\*\* **4. 108.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

\* **4. 44.** Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Nania, Fragalà, Menia, Lembo, Gasparri.

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

\* **4. 45.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 2), sostituire le parole: dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia con le seguenti: dalla lista o gruppo di liste collegate che abbiano ciascuna ottenuto un numero di voti validi almeno pari ad un trentacinquesimo del totale.*

\*\* **4. 46.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 2), sostituire le parole: dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia con le seguenti: dalla lista o gruppo di liste collegate che abbiano ciascuna ottenuto un numero di voti validi almeno pari ad un trentacinquesimo del totale.*

\*\* **4. 111.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 5), sostituire le parole: che ha ottenuto con le seguenti: collegato con una lista o gruppo di liste che abbiano ottenuto.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il numero 8).*

**4. 47.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: ovvero il maggior numero di voti validi anche se inferiore a detto limite, purché il secondo in graduatoria abbia ottenuto un numero di voti validi inferiore al primo in graduatoria di almeno il 20 per cento dei voti validi.*

\* **4. 48.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: ovvero il maggior numero di voti validi anche se inferiore a detto limite, purché il secondo in graduatoria abbia ottenuto un numero di voti validi inferiore al primo in graduatoria di almeno il 20 per cento dei voti validi.*

\* **4. 112.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: ovvero abbia ottenuto un numero di voti che supera di almeno il 20 per cento dei voti validi il*

numero di voti conseguito dal secondo in graduatoria.

**\*\* 4. 49.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le parole:* ovvero abbia ottenuto un numero di voti che supera di almeno il 20 per cento dei voti validi il numero di voti conseguito dal secondo in graduatoria.

**\*\* 4. 113.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 6), sostituire le parole da:* alla lista che ha ottenuto fino alla fine del numero con le seguenti: al candidato che, dichiaratosi appartenente al gruppo linguistico ladino all'atto della presentazione delle candidature e resa evidente tale dichiarazione nella pubblicazione delle liste, abbia ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei; a parità di voti di preferenza, il seggio è assegnato al candidato che appartiene alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti complessivi nei predetti comuni; a parità di voti di lista, il seggio è attribuito al candidato il cui genere sessuale risulta meno rappresentato in Consiglio; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati, numero di voti che in ogni caso deve essere almeno pari al quoziente più basso cui corrisponda l'assegnazione degli altri seggi, determinato ai sensi del successivo numero 7); qualora la cifra elettorale della lista sia inferiore a tale quoziente e la lista sia collegata ad altre, la differenza mancante è sottratta alla cifra elettorale del gruppo di liste collegate; qualora essa sia inferiore e la lista non sia collegata ad altre, sottrae l'intera cifra elettorale.

**4. 114.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 6), dopo le parole:* preferenze complessive aggiun-

*gere le seguenti:* e che abbia all'atto della presentazione della lista reso dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino.

**4. 50.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 6), aggiungere, in fine, le parole:* e comunque una cifra elettorale pari al quoziente più basso cui corrisponda l'assegnazione degli altri seggi in Consiglio, determinato ai sensi del successivo numero 7); qualora la cifra elettorale della lista sia inferiore a tale quoziente e la lista sia collegata ad altre, la differenza mancante è sottratta alla cifra elettorale del gruppo di liste collegate; qualora essa sia inferiore e la lista non sia collegata ad altre, sottrae l'intera cifra elettorale.

**\* 4. 51.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 6), aggiungere, in fine, le parole:* e comunque una cifra elettorale pari al quoziente più basso cui corrisponda l'assegnazione degli altri seggi in Consiglio, determinato ai sensi del successivo numero 7); qualora la cifra elettorale della lista sia inferiore a tale quoziente e la lista sia collegata ad altre, la differenza mancante è sottratta alla cifra elettorale del gruppo di liste collegate; qualora essa sia inferiore e la lista non sia collegata ad altre, sottrae l'intera cifra elettorale.

**\* 4. 115.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

*6-bis)* attribuisce uno dei seggi con la medesima procedura di cui al punto precedente, per ciascuno dei seguenti ambiti: comuni del comprensorio di Primiero, comuni del comprensorio della Val di Fiemme, comuni del comprensorio della

Valle di Sole, comuni della zona della Valle di Cembra del comprensorio della Valle dell'Adige.

**4. 52.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 7).*

**4. 53.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), primo periodo, sopprimere le parole: o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera d):*

*al numero 7), primo periodo, sopprimere le parole: o di ogni gruppo di liste collegate;*

*al numero 7), secondo periodo, sopprimere le parole: o al gruppo di liste collegate.*

*sopprimere il numero 9).*

**\* 4. 58.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), primo periodo, sopprimere le parole: o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera d):*

*al numero 7), primo periodo, sopprimere le parole: o di ogni gruppo di liste collegate;*

*al numero 7), secondo periodo, sopprimere le parole: o al gruppo di liste collegate.*

*sopprimere il numero 9).*

**\* 4. 117.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), primo periodo, sopprimere le parole: o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia.*

**4. 55.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), primo periodo, sostituire le parole da: o a ciascun gruppo di liste fino alla fine del numero con le seguenti: sulla base dei criteri vigenti per l'elezione del Consiglio regionale nel collegio provinciale di Trento al 1° gennaio 2000.*

**\* 4. 54.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), primo periodo, sostituire le parole da: o a ciascun gruppo di liste fino alla fine del numero con le seguenti: sulla base dei criteri vigenti per l'elezione del Consiglio regionale nel collegio provinciale di Trento al 1° gennaio 2000.*

**\* 4. 116.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia con le seguenti: che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validi.*

**4. 56.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), dopo le parole: numero 6), ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: e dal numero 6-bis).*

**4. 57.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), terzo periodo, dopo la parola:* distribuiti aggiungere le seguenti: , in ordine di priorità decrescente, fra le altre liste cui la lista è eventualmente collegata ovvero, in mancanza di collegamento,

**4. 118.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 7), terzo periodo, dopo le parole:* fra le altre liste aggiungere le seguenti: collegate e in subordine a altre liste.

**4. 59.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 8).*

**4. 60.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 8), primo periodo, sostituire le parole:* almeno ventuno con le seguenti: almeno venti.

**4. 61.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 8), primo periodo, dopo le parole:* qualora non li abbia conseguiti aggiungere le seguenti: ma ne abbia conseguiti non meno di diciotto.

\* **4. 62.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 8), primo periodo, dopo le parole:* qualora non li abbia conseguiti aggiungere le seguenti: ma ne abbia conseguito non meno di diciotto.

\* **4. 119.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 8), secondo periodo, sopprimere le parole:* o ai gruppi di liste collegate.

**4. 63.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 9).*

**4. 64.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 9), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Sono comunque escluse dall'assegnazione dei seggi spettanti al gruppo di liste collegate le liste che non abbiano conseguito almeno il tre per cento dei voti validi, fatto salvo quanto disposto al numero 6).

**4. 65.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 9), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Sono comunque escluse dall'assegnazione dei seggi spettanti al gruppo di liste collegate, le liste che non abbiano conseguito almeno un trentacinquesimo dei voti validi, fatto salvo quanto disposto al numero 6).

**4. 120.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3 lettera d), numero 10), sopprimere il primo e il secondo periodo.*

**4. 66.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 10), primo periodo, sostituire le parole da:* eletti fino alla fine del periodo con le seguenti: eletto consigliere provinciale, in primo luogo, il candidato alla carica di Presidente della Provincia non risultato eletto che, tra i candidati non eletti, abbia conseguito il maggior numero di voti.

**4. 122.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera d), numero 10), terzo periodo, sostituire le parole* il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede

nell'ordine di lista *con le seguenti*: il consigliere appartenente al genere sessuale meno rappresentato tra i consiglieri eletti della lista e, a parità di rappresentanza, il consigliere appartenente al genere meno rappresentato nel gruppo di liste collegate; a parità anche di tale rappresentanza, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista.

\* **4. 67.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera d), numero 10), terzo periodo, sostituire le parole il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista con le seguenti*: il consigliere appartenente al genere sessuale meno rappresentato tra i consiglieri eletti della lista e, a parità di rappresentanza, il consigliere appartenente al genere meno rappresentato nel gruppo di liste collegate; a parità anche di tale rappresentanza, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista.

\* **4. 121.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

\*\* **4. 68.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

\*\* **4. 69.** Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Menia, Nania, Fragalà, Lembo, Gasparri.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

\*\* **4. 127.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, dopo le parole*: ai sensi della lettera d), numero 5) *aggiungere le seguenti*: e

il secondo in graduatoria abbia ottenuto almeno il trenta per cento dei voti validi.

\* **4. 70.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, dopo le parole*: ai sensi della lettera d), numero 5) *aggiungere le seguenti*: e il secondo in graduatoria abbia ottenuto almeno il trenta per cento dei voti validi.

\* **4. 123.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, sostituire le parole da*: si procede ad un secondo turno *fino alla fine della lettera con le seguenti*: il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale secondo le norme per l'elezione del Presidente della Giunta provinciale di Trento vigenti al 1° gennaio 2000.

\*\* **4. 71.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, sostituire le parole da*: si procede ad un secondo turno *fino alla fine della lettera con le seguenti*: il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale secondo le norme per l'elezione del Presidente della Giunta provinciale di Trento vigenti al 1° gennaio 2000.

\*\* **4. 132.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 72.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, secondo periodo, sopprimere le parole*: sospende le operazioni e.

\* **4. 73.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, secondo periodo, sopprimere le parole:* sospende le operazioni e.

\* **4. 135.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, secondo periodo, sostituire la parola:* due con la seguente: tre.

**4. 74.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Nel caso nel quale più di due candidati ottengano il maggior numero di voti, essi vengono tutti ammessi al ballottaggio; nel caso che più di un candidato abbia ottenuto il secondo posto per numero di voti, tutti tali candidati, oltre a chi ha ottenuto il maggior numero di voti, partecipano al ballottaggio.

\* **4. 75.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Nel caso nel quale più di due candidati ottengano il maggior numero di voti, essi vengono tutti ammessi al ballottaggio; nel caso che più di un candidato abbia ottenuto il secondo posto per numero di voti, tutti tali candidati, oltre a chi ha ottenuto il maggior numero di voti, partecipano al ballottaggio.

\* **4. 126.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ; sono comunque esclusi dalla graduatoria i candidati a Presidente della Provincia la cui lista o gruppo di liste collegate abbia conseguito meno di tre seggi in Consiglio provinciale.

**4. 125.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ; sono comunque esclusi dalla graduatoria i candidati a Presidente della Provincia la cui lista o gruppo di liste collegate non abbia conseguito alcun seggio in Consiglio provinciale.

\* **4. 76.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ; sono comunque esclusi dalla graduatoria i candidati a Presidente della Provincia la cui lista o gruppo di liste collegate non abbia conseguito alcun seggio in Consiglio provinciale.

\* **4. 124.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, settimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* purché abbia ottenuto almeno il trenta per cento dei voti validi; nel caso in cui ciò non accada, il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio Provinciale secondo le norme per l'elezione del presidente della Giunta provinciale di Trento vigenti al 1° gennaio 2000.

\*\* **4. 77.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, settimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* purché abbia ottenuto almeno il trenta per cento dei voti validi; nel caso in cui ciò non accada, il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio Provinciale secondo le norme per l'elezione del presidente della Giunta provinciale di Trento vigenti al 1° gennaio 2000.

\*\* **4. 133.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente:* Qualora si verifichi l'impedimento, il decesso o la rinuncia di tutti i candidati alla carica

di Presidente della Provincia, il Presidente è eletto dal Consiglio Provinciale secondo le norme in vigore per l'elezione del Presidente della Giunta Provinciale di Trento al 1° gennaio 2000.

\* **4. 78.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente:* Qualora si verifichi l'impedimento, il decesso o la rinuncia di tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, il Presidente è eletto dal Consiglio Provinciale secondo le norme in vigore per l'elezione del Presidente della Giunta Provinciale di Trento al 1° gennaio 2000.

\* **4. 136.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, dopo il nono periodo aggiungere il seguente:* Sono escluse dal collegamento per il secondo turno le liste aventi per il primo turno candidati esclusi dal ballottaggio e che abbiano ottenuto al primo turno una cifra elettorale che, applicando per detto turno le procedure di cui alla lettera d) del presente comma, sarebbe insufficiente per l'ottenimento di un seggio in Consiglio provinciale.

\*\* **4. 80.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, dopo il nono periodo aggiungere il seguente:* Sono escluse dal collegamento per il secondo turno le liste aventi per il primo turno candidati esclusi dal ballottaggio e che abbiano ottenuto al primo turno una cifra elettorale che, applicando per detto turno le procedure di cui alla lettera d) del presente comma, sarebbe insufficiente per l'ottenimento di un seggio in Consiglio provinciale.

\*\* **4. 131.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, dopo il nono periodo aggiungere il seguente:* Nell'eventualità nella quale una lista risulti collegata al primo turno ad altre, tale ulteriore collegamento è ammesso solo se espresso da tutte le liste del gruppo presentato al primo turno.

\* **4. 79.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, dopo il nono periodo aggiungere il seguente:* Nell'eventualità nella quale una lista risulti collegata al primo turno ad altre, tale ulteriore collegamento è ammesso solo se espresso da tutte le liste del gruppo presentato al primo turno.

\* **4. 134.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), alinea, decimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché del candidato a Presidente della Provincia al primo turno della lista o delle liste interessate al collegamento.

\*\* **4. 81.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), alinea, decimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché del candidato a Presidente della Provincia al primo turno della lista o delle liste interessate al collegamento.

\*\* **4. 130.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:*

01) accerta che il numero di voti validi al secondo turno non sia inferiore ai due terzi dei voti validi espressi al primo turno; qualora ciò non accada, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che al primo turno abbia conseguito il maggior numero di voti validi e proclama eletti i consiglieri secondo le procedure della lettera d) del presente comma; qua-

lora la condizione della partecipazione al voto nel secondo turno sia soddisfatta, si procede ai sensi di quanto segue;

**4. 137.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), numero 1), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché tale numero non sia inferiore a quello ottenuto dal primo in graduatoria dei candidati a Presidente della Provincia nel primo turno di votazione; in tale caso, il Presidente proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.*

**4. 138.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, lettera e), sopprimere il numero 2).*

**4. 82.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole abbia dichiarato aggiungere le seguenti: , con il consenso del candidato a Presidente della Provincia al primo turno,*

**\* 4. 83.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 3, lettera e), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole abbia dichiarato aggiungere le seguenti: , con il consenso del candidato a Presidente della Provincia al primo turno,*

**\* 4. 128.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 3, sopprimere la lettera f).*

**4. 84.** Mitolo, Migliori, Armaroli, Anedda, Menia, Nania, Fragalà, Lembo, Gasparri.

**MOZIONI PISANU ED ALTRI N. 1-00461 E MUSSI ED ALTRI  
N. 1-00467 CONCERNENTI L'UTILIZZO DEL RICAVATO DELLA  
VENDITA DELLE CONCESSIONI UMTS.**

**(Sezione 1 - Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio ha dichiarato alla Camera nel discorso programmatico del 27 aprile 2000 che « il Governo si accinge ad avviare in fase operativa la gara per il cosiddetto Umts, il telefono mobile di ulteriore generazione »; e che « non sia ipotizzabile che una gara per cinque licenze Umts possa portare allo Stato meno di 25 mila miliardi »; e infine che « è giusto che tali risorse vengano utilizzate per finalità prioritarie a cui potremmo provvedere solo in parte con i nostri risparmi di bilancio »;

tali affermazioni del Presidente del Consiglio lasciano nel dubbio cosa il Governo intenda per « finalità prioritarie », su quali elementi di valutazione abbia calcolato la cifra di 25 mila miliardi d'incasso per lo Stato, come intenda svolgere la gara per le concessioni;

è indispensabile contemperare l'interesse dell'erario ad incamerare il maggior volume di entrate straordinarie con l'interesse economico generale, e quindi indirettamente anche erariale, allo sviluppo di un settore produttivo altamente competitivo;

il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, grande economista liberale, scrisse al Governo dell'epoca che « qual-

siasi entrata straordinaria o imprevista deve, nell'interpretazione corretta dell'articolo 81 della Costituzione, essere destinata a ridurre l'ammontare del debito pubblico »;

la legge n. 432 del 1993, istitutiva del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, prescrive di conferire a tale fondo il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

impegna il Governo:

a destinare tutti i proventi delle concessioni per la telefonia mobile cosiddetta Umts al riacquisto per ammortamento di titoli del debito pubblico;

ad inserire nel disciplinare di gara per le licenze ogni opportuna disposizione a tutela dell'estensione del mercato, dell'ambiente e della salute.

(1-00461) « Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Volontè, Sanza, Martino ».

(7 giugno 2000).

La Camera,

premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la deliberazione del 21 giugno 2000, ha definito le procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, Umts (Universal mobile tele-

communications systems), e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

la licitazione per l'aggiudicazione delle licenze relative ai sistemi mobili di terza generazione prevede una fase di accertamento dei requisiti di idoneità all'installazione e all'esercizio di una rete di terza generazione ed una fase di aggiudicazione sulla base della somma più elevata offerta dai partecipanti alla gara, con miglioramenti competitivi, ai fini dell'utilizzo, per la durata della licenza, di una risorsa frequenziale nella banda riservata ai sistemi mobili di terza generazione;

il Comitato dei Ministri, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000 per l'aggiudicazione di tali licenze, ha stabilito il valore base della licitazione per ciascuna licenza, anche tenendo conto degli esiti delle gare Umts già esperite o in corso in Europa a partire dal quale si potranno effettuare miglioramenti competitivi; entro fine luglio saranno disponibili il bando ed il disciplinare di gara, le manifestazioni di interesse dovranno giungere entro il prossimo 30 agosto e le offerte entro il 20 settembre, mentre si prevede la graduatoria dei vincitori entro il 15 novembre dell'anno in corso;

in diverse occasioni membri del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio dei ministri, hanno ribadito che l'aggiudicazione delle licenze Umts dovrà garantire comunque un'entrata minima per le casse dello Stato compresa tra i 20mila e i 30mila miliardi di lire;

la legge 27 ottobre 1993, n. 432, Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, prescrive di conferire a tale Fondo il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

il Governo italiano, in seguito al Consiglio europeo straordinario, tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, che aveva individuato nuovi obiettivi strategici al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo nel

contesto di una « nuova economia », obiettivi ribaditi e precisati nel corso del Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno scorso, ha adottato un Piano d'azione per la Società dell'informazione che prevede tre aree di intervento: il capitale umano (formazione, istruzione e ricerca), l'innovazione nei servizi della pubblica amministrazione, la definizione di regole e procedure per lo sviluppo del commercio elettronico;

il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto del 10 settembre 1998, n. 381, ha emanato un regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

è in corso di emanazione un decreto interministeriale attuativo dei principi della legge quadro sull'elettromagnetismo recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per tutte le frequenze elettromagnetiche;

impegna il Governo:

a destinare in via prioritaria gli incassi derivanti dalla concessione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (Umts) alla riduzione dello *stock* del debito pubblico, conferendo la maggior parte delle somme relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e, in ogni caso, a non finanziare spese di parte corrente;

a destinare una quota significativa di tali introiti alla copertura finanziaria di un programma straordinario di interventi secondo quanto previsto dal « Piano d'azione per la Società dell'informazione » con particolare attenzione al Mezzogiorno, ed al finanziamento della ricerca sulle conseguenze dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute umana, degli interventi per ridurre lo stesso inquinamento, e dei piani di risanamento previsti dal disegno di legge in materia già approvato dalla Camera.

(1-00467) « Mussi, Monaco, Paissan, Soro, Brugger, Villetti, Cherchi, Bastianoni, Mazzocchin ».

(5 luglio 2000).

**(Sezione 2 - Risoluzioni)**

La Camera,

premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la deliberazione del 21 giugno 2000, ha definito le procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione, UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;

il Comitato dei Ministri istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000 per l'aggiudicazione di tali licenze ha stabilito il valore base della licitazione per ciascuna licenza, anche tenendo conto degli esiti delle gare UMTS già esperite o in corso in Europa a partire dal quale si potranno effettuare miglioramenti competitivi;

impegna il Governo:

a destinare in via prioritaria gli incassi derivanti dalla concessione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS) alla riduzione dello stock del debito pubblico, conferendo la maggior parte delle somme relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

a destinare parte degli incassi a finanziare sia ad un programma straordinario di interventi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con progetti specifici per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori rappresentanti per la sicurezza, con particolare riferimento al finanziamento della ricerca sui tumori professionali e in particolare da amianto, sia ad un programma straordinario di interventi di aiuto al reddito per i nuclei familiari sulla soglia di povertà assoluta, sia, infine, ad un programma straordinario di finanziamento finalizzato alla

costituzione di società multiservizi, cooperative, attività autonome che prevedano l'occupazione degli LSU e LPU.

(6-00133) « Grimaldi, Carazzi, Maura Cosutta, Pistone ».

(12 luglio 2000).

La Camera,

premesso che:

con l'avvento del sistema UMTS si apre nel nostro paese la corsa a chi si aggiudicherà l'utilizzo delle bande di frequenza attraverso le quali far transitare i servizi multimediali avanzati con tecniche cellulari;

da questa futura autostrada eterea transiterà la convergenza tecnologica prossima ventura con l'avvio di processi di completa digitalizzazione delle immagini, suoni e dati, consentendo nuove e ancor oggi imprevedibili interconnessioni con le attuali strutture di diffusione e produzione di contenuti e servizi;

anche nelle nuove bande di frequenza si segnala la necessità di utilizzi sociali dello spettro elettromagnetico, onde evitare l'esclusiva omologazione ai processi mercantili dei nuovi servizi di comunicazione avanzata che caratterizzeranno i prossimi anni;

lo Stato non può prevedere l'alienazione definitiva di una parte dello spettro elettromagnetico a favore di un privato, ma il solo uso temporaneo;

lo sviluppo di nuove strutture diffuse, per effettuare i servizi, comporta l'aumento delle immissioni elettromagnetiche, con particolare riferimento alle aree urbane;

tali nuove frequenze comportano non solo un incremento « quantitativo » dei campi elettromagnetici, ma un sostanziale

aumento « qualitativo » degli agenti inquinanti dovuto alle particolari frequenze messe in gioco dai servizi;

l'ammontare degli introiti previsti dal Governo dovrà garantire comunque un entrata minima per le casse dello Stato compresa tra i 20 mila e 30 mila miliardi di lire;

i dati sulla distribuzione della ricchezza nazionale continuano a segnalare l'aumento di una forbice sociale che evidenzia una profonda questione sociale;

negli stessi settori della cosiddetta *new economy* si segnala un decremento occupazionale rispetto ai livelli occupazionali;

impegna il Governo:

a destinare in via prioritaria i fondi derivanti dalla gara per politiche strutturali legate all'occupazione;

a destinare parte dei fondi per politiche di sostegno ai disoccupati di lunga durata anche attraverso la definizione di « salari sociali »;

a destinare parte dei fondi per la ricerca indipendente nel campo dell'inquinamento elettromagnetico.

(6-00134) « Giordano, Boghetta ».

(17 luglio 2000).